

STEFANO USAI

Il Responsabile del procedimento amministrativo

ISBN 88-387-7298-3

ADDENDA

La legge 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata in *G.U.* n. 187 dell'11 agosto 2012 - *Suppl. Ord.* n. 171) di "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese**" ha introdotto un ulteriore periodo al comma *9-bis* dell'articolo 2 della legge 241/1990.

La disposizione, **prevista nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 83/2012**, dispone testualmente: "All'articolo 2, comma *9-bis*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma *9-ter*. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle di-

sposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria”.

Il comma in parola rappresenta il tentativo di rendere maggiormente efficace l'introduzione della figura del funzionario anti-ritardo. In particolare, il primo periodo del comma prevede che “per ciascun procedimento, **sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo** e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter”. Soggetto a cui, come precisa la stessa prescrizione citata, il privato può rivolgersi perché “entro un termine pari alla metà” di quello “originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario”. Pertanto, il legislatore tecnico procede nella sua strada di valorizzazione del sito della pubblica istituzione destinato a diventare riferimento fondamentale del cittadino/utente.

L'aspetto singolare, di grande impegno per le pp.aa., e che queste – qualora non avessero ancora adempiuto nonostante gli obblighi introdotti con la legge 106/2011 – dovranno finalmente indicare **tutti i procedimenti amministrativi facenti capo a ciascuna partizione con individuazione del responsabile sostituto in caso di inadempimento**.

Il terzo (nuovo) periodo del comma in commento dispone che il soggetto individuato “in caso di ritardo, **comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria**”. La norma quindi introduce un ulteriore adempimento a carico del soggetto sostituto oltre all'obbligo di comunicare entro “il 30 gennaio di ogni anno, [...] **all'organo di governo**, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti”. La permanenza di quest'ultimo obbligo di comunicazione potrebbe sembrare superflua per effetto dell'innesto di cui si è detto, in cui il funzionario individuato come soggetto anti-ritardo deve procedere immediatamente alla segnalazione all'ufficio di disciplina pena la sua stessa responsabilità.

A ben vedere, la comunicazione agli organi di governo ha – a sommosso parere – anche altra finalità ravvisabile in quella di consentire delle peculiari valutazioni sul rinnovo dell'incarico di responsabilità e della stessa valutazione della *performance* individuale.